

**STATUTO DEL FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
PER I DIPENDENTI DA IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA
“COOPERSALUTE”**

Statuto modificato dall'Assemblea straordinaria dei Delegati del 22 dicembre 2010.

Art. 1 – Costituzione

È stato costituito il “Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa - COOPERSALUTE”, denominato anche “Fondo COOPERSALUTE”, di seguito per brevità denominato “COOPERSALUTE” ovvero “Fondo”.

Il Fondo Coopersalute si colloca all'interno della politica di promozione dei fondi di assistenza sanitaria integrativa promossa dal movimento cooperativo e dalle Federazioni Nazionali di categoria FILCAMS – FISASCAT – UILTuCS e dalle OO.SS. CGIL – CISL – UIL.

L'istituzione del Fondo è stata prevista dall'articolo 15 del verbale di accordo sottoscritto il 2 luglio 2004 tra la Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori – ANCC Coop, la Associazione Nazionale delle Cooperative fra Dettaglianti – A.N.C.D. Conad, la Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione, Federconsumo – Confcooperative e la Associazione Italiana Cooperative di Consumo – A.G.C.I. (di seguito per brevità denominate anche “Associazioni Cooperative”) e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL (di seguito denominate per brevità anche “Organizzazioni Sindacali”).

Il Fondo ha natura paritetica tra le parti sociali firmatarie il CCNL per dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa.

Il Fondo ha natura giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del C.C. e non persegue fini di lucro.

Art. 2 – Sede

Il Fondo ha sede in Roma.

L'Assemblea dei Delegati del Fondo, ravvisandone la necessità, può istituire sedi secondarie o periferiche anche in altre località, purchè in Italia.

Art. 3 – Durata

La durata del Fondo è illimitata, salvo quanto previsto dal punto h) dell'articolo 8 dello Statuto.

Art. 4 – Scopi e finalità

Il Fondo ha lo scopo di garantire i trattamenti assistenziali sanitari integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche rese dal servizio sanitario nazionale, a favore degli iscritti dipendenti delle imprese a cui si applica il CCNL della distribuzione cooperativa, nonché promuovere iniziative utili per la salute degli iscritti, campagne di prevenzione alla salute, anche eventualmente rivolte al nucleo familiare dell'iscritto.

La gestione di tali trattamenti assistenziali sanitari è stata istituita ed affidata al Fondo dal verbale di accordo di cui all'articolo 1 del presente statuto.

Durante la vita del Fondo è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve di capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 5 – Soci

Dal 1° gennaio 2011 sono Soci del Fondo la Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori – ANCC Coop, la Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione, Federconsumo – Confcooperative, la Associazione Italiana Cooperative di Consumo – A.G.C.I., la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL e la UILTuCS-UIL.

Art. 6 – Iscritti

Al Fondo aderiscono le imprese che applicano il CCNL per dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, ovvero i contratti collettivi nazionali di lavoro di settori affini che lo prevedano esplicitamente, che hanno l'obbligo di iscrivere i propri dipendenti ai quali per effetto delle normative contrattuali è prevista l'assistenza sanitaria integrativa in costanza di rapporto di lavoro, che assumono così la qualifica di iscritti al Fondo e beneficiari delle prestazioni.

Possono altresì essere iscritti, con le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento, coloro che, per qualsiasi causa, hanno perso il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e ai quali il Fondo autorizzi la prosecuzione volontaria della contribuzione.

L'iscrizione al Fondo cessa a seguito di:

- a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del Fondo;
- b) cessazione, per qualsiasi causa, della qualifica di iscritto;
- c) esclusione, disposta in presenza di omissioni contributive, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Art. 7 – Organi

Sono organi del Fondo :

- a) l'Assemblea dei delegati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente e il vice Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

Le cariche di cui alle lettere b), c) e d) hanno la durata di quattro esercizi, i componenti degli organi restano in carica fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio e sono rieleggibili.

Gli Organi decaduti mantengono i propri poteri sino all'insediamento dei nuovi Organi.

La funzione di ciascuno dei componenti degli Organi Statutari ha termine nel caso in cui la designazione sia revocata dal socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o dimissioni.

La decadenza si verifica laddove il componente dell'Organo risulti assente ingiustificato per almeno quattro riunioni consecutive, ovvero in caso di morte.

Nei predetti casi, qualora si tratti di componenti dell'Assemblea o del Consiglio direttivo, il Socio che ne ha fatto la designazione provvede ad una nuova designazione nel più breve tempo ed in ogni caso entro 30 giorni successivi.

I Sostituti, rimangono in carica per la durata del quadriennio in corso.

La decadenza per qualsiasi ragione del Presidente o Vice Presidente da componente degli Organi comporta la decadenza dalla carica ricoperta.

Tutti i componenti degli organi debbono possedere i requisiti di moralità previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d) D.lgs. 276/03.

Art. 8 – Assemblea dei Delegati

L'Assemblea dei delegati del Fondo è composta da 24 componenti designati dai Soci, dei quali 12 nominati dalle Associazioni Cooperative e 12 nominati dalle Organizzazioni Sindacali.

La designazione viene effettuata secondo i criteri decisi ed approvati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

I Delegati durano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca, dimissioni o morte. Entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo intervenuta, i rispettivi Soci provvederanno alla sostituzione dei Delegati di propria competenza.

Attribuzioni dell'Assemblea dei Delegati:

- a) nomina il Consiglio direttivo;
- b) nomina il Collegio Sindacale;
- c) approva il rendiconto della gestione annuale e il bilancio preventivo;
- d) delibera l'eventuale indennità di carica e/o di presenza per i componenti del Consiglio direttivo, nonché gli emolumenti del Collegio Sindacale;
- e) esamina ogni questione che il Consiglio direttivo ritenga di sottoporgli;
- f) approva eventuali modifiche statutarie;
- g) delibera lo scioglimento del Fondo e la nomina dei liquidatori;
- h) definisce le linee strategiche e programmatiche.

L'Assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio direttivo, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare diretto a ciascun delegato e a ciascun componente del Consiglio direttivo e del Collegio Sindacale. Detta convocazione dovrà essere inviata, per email o per fax, all'indirizzo notificato al Fondo dai predetti soggetti almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

In casi di particolare urgenza, la cui sussistenza è rimessa alla prudente valutazione del Presidente, è ammessa la convocazione con spedizione dell'avviso con telegramma o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedire almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, purché pervenga ai destinatari entro il giorno seguente, ad esclusione delle riunioni riguardanti la sopracitata lettera f) per le quali la convocazione deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data fissata e le relative delibere, per essere valide, devono essere ratificate in forma scritta dai Soci di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della delibera stessa.

L'Assemblea è convocata, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata dal Presidente del Consiglio direttivo quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei delegati, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei delegati e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei delegati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni vengono Presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di questo ultimo, dal componente più anziano della stessa assemblea.

Alle riunioni dell'Assemblea dei Delegati partecipano il Collegio Sindacale e il Direttore, che svolge le funzioni di Segretario e redige il verbale.

Nel caso di assenza del Direttore, viene nominato un altro Segretario, che redige il verbale.

Per la riunione riguardante la sopracitata lettera g) la convocazione deve essere effettuata almeno trenta giorni prima della data fissata e le relative delibere, per essere valide, devono essere ratificate in forma scritta dai Soci di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della delibera medesima.

Art.9 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è costituito da dodici componenti nominati dall'Assemblea dei Delegati, dei quali sei in rappresentanza delle Associazioni Cooperative e sei in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali.

In prima seduta il Consiglio direttivo per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente è convocato dal componente più anziano eletto nel Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione dovrà essere inviata, per email o fax, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; nei casi di urgenza, almeno cinque giorni prima della riunione stessa.

Qualora durante il mandato vengano a cessare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, il Consiglio direttivo convoca entro 20 giorni i Delegati dell'Assemblea della parte cui gli Amministratori cessati dalla carica facevano riferimento. I Delegati provvedono su indicazione del socio di riferimento alla sostituzione degli Amministratori cessati ai sensi del precedente articolo 8.

Funzioni del Consiglio direttivo:

- a) delibera la stipula con enti previdenziali e/o fiscali, istituti bancari o postali, di convenzioni finalizzate alla riscossione delle somme previste dal verbale di accordo del 02/07/2004 di cui all'articolo 1 del presente statuto;
- b) delibera gli atti necessari per l'attuazione dello scopo sociale;
- c) redige il rendiconto annuale di gestione e del bilancio preventivo;
- d) convoca l'Assemblea dei Delegati;
- e) delibera ed attua qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- f) delibera il piano triennale dell'attività del Fondo anche sulla scorta delle indicazioni dei Soci;
- g) svolge attività di monitoraggio sull'andamento della gestione;
- h) decide l'assunzione del personale nonché l'eventuale nomina del Direttore;
- i) approva il regolamento;
- l) propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto che si rendessero necessarie;
- m) vigila sull'esecuzione di tutte le delibere assunte.
- n) accerta il possesso dei requisiti di moralità e professionalità previsti dal precedente art. 7.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Sono considerati presenti anche i Consiglieri e i Sindaci collegati con la sede della riunione mediante mezzi di telecomunicazione sia audio che video. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Fondo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e i verbali, una volta approvati, vanno trascritti nel relativo libro vidimato.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano il Collegio Sindacale e il Direttore, che svolge le funzioni di Segretario e redige il verbale.

Nel caso di assenza del Direttore, viene nominato un altro Segretario, che redige il verbale.

Art. 10 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio direttivo.

Il Presidente è eletto, nel rispetto del principio di alternanza, a turno tra i consiglieri che siedono in Consiglio direttivo in rappresentanza delle Associazioni ed i consiglieri che siedono in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali.

Il Vice Presidente deve essere eletto fra i consiglieri che appartengono alla componente associativa che non ha espresso il Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei Delegati, impartisce le disposizioni generali e ne controlla l'esecuzione.

In caso di assenza o di impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente agiscono con poteri e firma congiunta per gli atti autorizzati dal Consiglio direttivo.

Art.11 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti, da eleggere tra i nominativi designati dai Soci, aventi il requisito della iscrizione nel registro dei revisori legali, secondo la seguente modalità:

- un componente effettivo ed uno supplente sono nominati su designazione delle Organizzazioni Sindacali;
- un componente effettivo ed uno supplente sono nominati su designazione delle Associazioni Cooperative.

Il componente con funzione di Presidente, è eletto su designazione della componente associativa che non esprime il Presidente del Fondo.

Qualora uno o più dei suoi componenti decada o dia le dimissioni subentrerà il sindaco supplente indicato dalla stessa parte associativa; nel caso decadano o diano le dimissioni due sindaci indicati dalla stessa parte, o lo stesso Presidente, il Presidente del Consiglio direttivo convocherà immediatamente l'Assemblea dei Delegati perché venga integrato il Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione del Fondo, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri, alle scritture contabili e allo Statuto.

Al Collegio spettano i compiti e i doveri previsti dall'art. 2403 e seguenti del codice Civile, ivi compresa la revisione legale dei conti ex art. 2409-bis c.c.

Il Collegio redige la relazione sul rendiconto annuale depositandola almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio.

I Sindaci effettivi partecipano alle sedute dell'Assemblea dei Delegati e alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 12 – Entrate del Fondo

Costituiscono entrate del Fondo :

- a) le somme versate per la gestione dei trattamenti assistenziali sanitari previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria:
 - come quota di contribuzione ordinaria;
 - come quota versata alla gestione a titolo di una tantum;
- b) i proventi straordinari di qualsiasi specie;
- c) le rivalutazioni, i rendimenti, gli interessi attivi e di mora, le rendite, i ricavi e i proventi di gestione, nonché le liberalità versate da enti o singoli privati.

Art. 13 – Patrimonio sociale

Costituiscono il patrimonio sociale del Fondo tutti i mezzi patrimoniali del Fondo, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare quanto previsto dal precedente articolo 12, qualsiasi bene che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità del Fondo, i contributi e la quota una tantum versati al Fondo in applicazione del contratto nazionale di lavoro, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio del Fondo, che saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dello stesso Fondo.

I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio del Fondo sia durante la vita che in caso di scioglimento del Fondo.

Art. 14 – Esercizio sociale

L'Esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Rendiconto consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 giugno successivo.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Art. 15 – Scioglimento – Cessazione

Per lo scioglimento del Fondo è necessaria la decisione unanime dei soci espressa per iscritto; tale scioglimento viene quindi deliberato dall'Assemblea dei Delegati che viene convocata con raccomandata inviata almeno trenta giorni prima della riunione.

In caso di scioglimento del Fondo o, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo del Fondo.

Art. 16 – Regolamento

Per l'attuazione del presente statuto il Fondo può dotarsi di un regolamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio direttivo.

Art. 17 – Disposizioni finali

Copia autentica dello statuto vigente sarà consegnata a ciascun socio entro un mese dalla sua approvazione.

Art. 18 – Rinvio alle leggi

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto è fatto riferimento alle norme di legge, ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alla contrattazione collettiva nazionale di categoria ed ai regolamenti di attuazione.

Roma, 22 dicembre 2010